



## **CODICE DI CONDOTTA A.I.Me.Pe.**

### **Competenza**

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata ed un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

### **Imparzialità**

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

### **L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

#### **Procedura**

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

#### **Correttezza del procedimento**

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o – il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

#### **Fine del procedimento**

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

#### **RISERVATEZZA**

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad

essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

## **INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ**

### Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

## **Protocollo operativo della mediazione penale presso il Giudice di Pace**

Il protocollo si articola in pre-mediazione (fasi 1, 2, 3, 4, 5), mediazione (fasi 6a, 6b, 7, 8) e post-mediazione (fasi 9, 10).

1.

**INVIO CASO IN MEDIAZIONE:** Si concretizza nella proposta della mediazione da parte del G.d.P. in sede di udienza di comparizione (dibattimento può anche essere aperto). E' formalmente irrilevante l'opposizione delle parti in udienza.

**Riferimenti normativi:** art. 29 co. 4 ex D.lgs. 274/2000.

2.

**ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO** da parte dell'Ufficio di mediazione per mezzo della cancelleria; attribuzione del fascicolo ad un membro dell'équipe (resp. fascicolo) in base ad esigenze organizzative interne Uff. med (distribuzione perequata carico di lavoro tra membri équipe).

3.

**PRIMO CONTATTO:** Invio lettere ad avvocati con allegato lettera per parti. Finalità è informare gli interessati dell'incarico affidato all'Ufficio di mediazione, dei profili di senso e della ricaduta che la mediazione potrà avere sul procedimento penale.

4.

**COLLOQUI PRELIMINARI INDIVIDUALI:** momento cruciale nel percorso di mediazione, spesso determinante per il suo esito. Deve essere preparato con molta cura. L'attività del mediatore in questo primo incontro deve essere tesa a favorire la mediazione, ma non deve in alcun modo forzare il querelante a partecipare al programma, proprio per evitare il rischio di una seconda eventuale vittimizzazione. Anche l'adesione querelato dovrebbe essere il più possibile spontanea (ma spesso viene vista come modalità per ottenere dei benefici). DUE FASI: 1) INFORMATIVA- profili di senso e procedurali med, può partecipare Avv.; 2) RICOSTRUZIONE CONFLITTO- E' preferibile fare Coll. Prel. prima con par querelante poi con querelato.

5.

**STUDIO DI FATTIBILITA':** l'équipe deve valutare la fattibilità dell'intervento attraverso l'esame di alcuni requisiti delle parti (minimo di fiducia reciproca, *shock*, trauma subito, aspettative, pretese, possibilità seconda vittimizzazione, capacità di autocontrollo emozionale).

6a.

**MEDIAZIONE DIRETTA:** L'incontro deve avvenire senza la presenza di terzi (parenti/amici parti, legali). Saranno presenti le parti e tre mediatori (il responsabile del fascicolo più due membri dell'équipe). La forte tensione emotiva, il rancore, l'atteggiamento ostile possono pregiudicare il raggiungimento di un accordo; entrambe le parti devono fare i conti con i rispettivi pregiudizi.

La modulazione dell'intervento varierà nello specifico in base a caratteristiche conflitto e confliggenti (a seconda dei casi stile direttivo, *empowering style*, ibrido, ecc.).

6b.

**MEDIAZIONE INDIRETTA:** Quando le parti rifiutano l'incontro faccia a faccia per diversi motivi, il mediatore può proporre una mediazione indiretta attraverso:

- Scambio di corrispondenza e documenti
- Colloqui telefonici
- Colloqui con legali (facilitare la transazione)
- Ulteriori incontri separati delle parti

7.

**ACCORDO DI MEDIAZIONE:** Tale accordo deve contenere le soluzioni individuate dalle parti, siano esse atti concreti (indennizzo, riparazione), azioni simboliche (le scuse, un dono) oppure norme di comportamento (seguire dei corsi, svolgere attività di volontariato). L'accordo deve essere compreso da entrambi le parti in quanto ciascuna si impegna in qualcosa; l'accordo deve definire i tempi e i modi delle attività di riparazione. E' necessario

inoltre chiarire l'uso giuridico che può essere fatto dell'accordo e nella redazione occorre tenere presente anche la possibilità che le parti lo possano sottoporre al parere di qualcuno (avvocato, famiglia).

Due Tipologie accordo: **Accordo "Regolamentazione dettagliata"** oppure **Accordo "Costituzionale"** (dichiarazione di principi), in base ad esigenze parti.

8.

**CONCLUSIONE:** La conclusione della mediazione può essere positiva o negativa. Si considera positiva quando le due persone cambiano prospettiva di relazione, riconoscono l'altro come persona, da questa composizione può scaturire una riparazione simbolica o materiale.

Suggello formale dell'esito positivo è la remissione della querela.

Riflessione équipe su andamento ed esito dell'incontro di mediazione (cosa ha funzionato, cosa no ecc.)

9.

**INVIO ESITO AL GDP** (Massima sintesi-formule previste: NO MED.; MED. POSITIVA; MED. NEG.)

10.

**FOLLOW-UP** (monitoraggio esiti): Valutazione della conformità della condotta riparativa all'accordo di riparazione siglato dalle parti dopo congruo periodo da effettuazione mediazione; Verifica del livello di soddisfazione delle parti

### **Fine del procedimento**

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate al fine di assicurare che un eventuale accordo sia raggiunto tra le parti sulla base di un consenso informato e che tutte le parti comprendano i termini dell'accordo.

## **Linee guida per l'attività della Commissione Disciplinare della Associazione Italiana Mediatori Penali**

a) La Commissione composta da tre membri che nominano all'interno il loro coordinatore si riunisce, in caso di reclami o segnalazioni pervenute al coordinatore direttamente o tramite la segreteria dell'Associazione, entro tre settimane dalla notizia.

b) La Commissione essendo autorizzata ad eseguire una istruttoria del caso potrà richiedere informazioni e documentazione relativi ai fatti reclamati. Non ottenendo quanto richiesto terrà conto della mancata collaborazione delle parti o di una di esse nella valutazione delle circostanze sottoposte all'esame.

c) Al termine dell'istruttoria la Commissione prende il provvedimento disciplinare, in base alla gravità della violazione dello Statuto o del Regolamento interno A.I.Me.Pe. eventualmente riscontrata, più idoneo tra i seguenti:

1. **RICHIAMO** alla prudenza, cortesia e correttezza quando si tratta di situazioni che rispecchiano comportamenti discutibili ma di lieve entità.

2. **CENSURA** quando si tratta di fatto che viola in parte lo standard di condotta professionale delineato dallo Statuto e dal Regolamento Interno ma non presenta carattere di gravità tale da costituire pregiudizio per l'immagine e la reputazione dell'associazione A.I.Me.Pe. e/o del conseguimento dei suoi scopi sociali.

3. **SOSPENSIONE** dall'associazione (diritto di partecipazione e di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie) e dall'utilizzo del logo A.I.Me.Pe. nell'attività di mediazione penale in caso di puramente manifesta incompetenza professionale del mediatore /trice emersa dalla segnalazione o

La Commissione invita l'associato /a a partecipare ad un incontro per sostenere una verifica della sua formazione professionale a seguito del quale può essere invitato/a a partecipare a uno specifico percorso formativo per la riammissione. In caso di diniego verrà negato il rinnovo dell'iscrizione all'associazione.

4. **ESCLUSIONE** dall'associazione per fatto gravissimo in caso di violazione delle regole di deontologia professionale